

Civile Ord. Sez. L Num. 1401 Anno 2021

Presidente: BLASUTTO DANIELA

Relatore: PAGETTA ANTONELLA

Data pubblicazione: 22/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso 8788-2017 proposto da:

GIGANTE VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
VALERIO TONEATTO;

- ricorrente -

contro

- PIZZUT PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell'avvocato
ALESSANDRA NERI, rappresentata e già difesa
dall'avvocato LUIGI GENOVESE;

- SOCIETA' AGRICOLA PIZZUT PAOLA S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

2020

1679

domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46, SCALA D,
presso lo studio dell' avvocato MARCO CORRADI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHAEL
DORNER e STEFANO PETRONIO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 207/2016 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 28/11/2016 R.G.N. 94/15;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RITA SANLORENZO, ha depositato conclusioni
scritte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che

1. la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma delle sentenze non definitiva e definitiva di primo grado, rideterminata in € 290.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo, la somma dovuta a Vito Gigante, originario ricorrente, a titolo di utili ed incrementi per l'attività prestata nell'ambito della impresa familiare costituita con la moglie Paola Pizzut, ha condannato in solido Paola Pizzut e la Società Agricola Paola Pizzut s.r.l. al relativo pagamento;

2. il giudice di secondo grado, pur confermando che la misura della partecipazione del Gigante alla impresa familiare era pari al 60%, ha ritenuto che la relativa quota dovesse essere calcolata depurata dell'incremento di valore degli immobili in proprietà della moglie e da questa conferiti all'impresa familiare; tale incremento non era, infatti, strettamente connesso all'apporto concreto dei partecipanti all'impresa familiare ma era scaturito dall'aumento di valore di mercato degli immobili determinato dal passaggio di valuta dalla lira all'euro nel periodo 2001/2002, secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Vito Gigante sulla base di cinque motivi; le parti intimato hanno resistito ciascuna con tempestivo controricorso;

4. Vito Gigante e Società Agricola Pizzut Paola s.r.l. (ora denominata DDM s.r.l.) hanno depositato memoria;

5. Paola Pizzut ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 1 settembre 2020 con la quale, premesso il decesso del proprio procuratore, Avv. Luigi Genovese, avvenuto in data 19 agosto 2020, ha dichiarato di non voler nominare un nuovo difensore e chiesto che la causa fosse posta in decisione senza ulteriori rinvii;

Considerato che

1. preliminarmente si rileva che alla luce della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale Paola Pizzut ha dichiarato di non voler procedere alla nomina di un nuovo difensore in sostituzione del precedente, deceduto nelle more, e chiesto che la causa venisse decisa senza ulteriore rinvio, non sussistono i presupposti per il differimento ad altra udienza della trattazione del presente ricorso (Cass. n. 7751/2020), in astratto giustificabile solo dalla necessità di consentire la nomina di un nuovo difensore (Cass. Sez. Un. n. 477/2006), facoltà alla quale la interessata ha espressamente dichiarato di rinunciare;

2. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 416,420, 421 e 437 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere disposto la rinnovazione della consulenza contabile di primo grado con ampliamento della indagine peritale a circostanze di fatto non tempestivamente dedotte da controparte; in particolare si duole che nel conferimento dell'incarico peritale la Corte di merito, nel richiedere la determinazione del valore degli utili, degli incrementi, degli acquisiti e dell'avviamento dell'impresa familiare a suo tempo in essere fra il Gigante e la Pizzut, avesse chiesto lo scorporo dei dati riferiti all'incremento di valore di mercato dei beni immobili dell'impresa, quali desumibili dagli elementi ed atti di causa e dalle evidenze reperibili presso i pubblici uffici fiscali, dai registri immobiliari, catastali e tavolari; sostiene l'inammissibilità di tale scorporo in quanto, come evidenziato nella memoria di costituzione in appello, la circostanza della positiva dinamica dei prezzi riferiti agli immobili non era stata oggetto di tempestiva allegazione in primo grado, di talché rispetto ad essa, come chiarito dal Cass. n. 8282/2005, non era esercitabile alcun potere istruttorio di ufficio così

come doveva ritenersi inammissibile la produzione di documenti quali indici e tabelle relative ai valori immobiliari. Tale carenza non poteva essere superata, come aveva mostrato, invece, di ritenere la Corte di merito, dalle contestazioni formulate nella consulenza di parte dei convenuti;

3. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115-416 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata in quanto fondata su una circostanza di fatto (dinamica positiva dei valori immobiliari determinata dall'entrata in vigore dell'euro) non allegata dalla parte resistente in primo grado; a fronte dell'allegazione del ricorso introduttivo che i beni acquistati dalla Pizzut per l'esercizio dell'impresa familiare erano costituiti da terreni vitati, privi di fatto di capacità produttiva, e da immobili in cattivo stato di conservazione, i quali grazie al lavoro del Gigante avevano aumentato il loro valore, la Pizzut, infatti, si era limitata a contestare la qualità e quantità del lavoro svolto dal Gigante e la stima dallo stesso effettuata del valore degli immobili, senza contestare che l'incremento di valore fosse stato determinato dagli interventi di ristrutturazione e ammodernamento nonché dal reimpianto di viti, come allegato dal Gigante; da tanto scaturiva, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che il fatto che l'incremento di valore dei cespiti aziendali fosse dovuto all'attività dell'impresa familiare, dovesse ritenersi pacifico; la sentenza del giudice d'appello era errata perché aveva tenuto conto di una circostanza rispetto alla cui allegazione la Pizzut era decaduta;

4. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 230 *bis* cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere escluso dagli incrementi cui partecipa il familiare il maggior valore degli immobili determinato dall'entrata in vigore dell'euro; sostiene che in tal modo era stato introdotto un criterio di distinzione

fra le varie tipologie di incrementi estraneo al disposto dell'art. 230 *bis* cod. ~~proa~~ *civ.*; ciò anche luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della previsione e del fatto che sul familiare che partecipa alla comunione grava comunque il rischio di impresa;

5. con il quarto motivo di ricorso deduce omesso esame di due fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; premette che la consulenza di secondo grado aveva erroneamente scomputato dal valore complessivo dei cespiti immobiliari, determinato nella ctu redatta in primo grado in € 1.847.310,00, il valore di € 265.768, 72, relativo a fabbricati acquistati nel 1998, stimato all'anno 2009; tale detrazione, secondo quanto già evidenziato dal consulente di parte, era errata in quanto i cespiti in questione erano stati ceduti dalla Pizzut nell'anno 2000, e quindi si trattava di beni non in possesso dell'azienda al suo scioglimento. Né valeva assumere che il ricavato della vendita era stato reinvestito in quanto si era omesso di considerare che tale reinvestimento, avvenuto per finanziare l'acquisto di altri cespiti immobiliari, aveva comportato la detrazione del valore dei cespiti acquistati con tale finanziamento perché di proprietà esclusiva dell'imprenditore;

6. con il quinto motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la ctu di secondo grado era errata laddove aveva detratto dal valore complessivo dei cespiti immobiliari il debito residuo contratto per l'acquisto degli stessi mediante mutui che, con riferimento all'anno 2009, ammontavano ad € 195.309,00; la Corte territoriale non aveva considerato che il prezzo di acquisto degli immobili era stato, in realtà oggetto di duplice scorporazione in quanto era stato inserito il debito residuo contratto per pagare il prezzo di acquisto dei cespiti già a sua volta detratto *ab origine*;

7. il primo motivo di ricorso è infondato;

7.1, il giudice di appello ha respinto la eccezione di *novum*, formulata dall'odierno ricorrente in relazione alla questione dell'incremento di valore degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa familiare per effetto di circostanze estranee all'apporto del Gigante, osservando che <<le notazioni in oggetto>> erano state già formulate nelle note autorizzate per l'udienza del 19.1.2015 e cioè in sede di critica alla ctp di primo grado. Tanto premesso la contestazione relativa al criterio di determinazione dell'incremento spettante al partecipante alla impresa familiare costituisce questione di diritto che si colloca all'interno del *thema decidendum* quale delineato dalla domanda di primo grado formulata dall'odierno ricorrente; la richiesta relativa alla quota di partecipazione all'impresa familiare e quindi anche ai relativi incrementi postula, infatti, quale *prius logico giuridico*, che venga definita in primo luogo ed in linea astratta la nozione di incremento riconoscibile al partecipante all'atto della risoluzione del rapporto con l'impresa familiare; la relativa definizione pone quindi una *quaestio iuris* che attiene alla corretta determinazione del parametro legale al quale commisurare il diritto del partecipante e si sottrae, pertanto, ai rilievi in punto di violazione del divieto di *novum* formulati dal ricorrente;

7.2. in ordine poi alla prospettata violazione del divieto di *novum* formulata avuto riguardo all'acquisizione documentale di secondo grado riferita all'incremento degli immobili per effetto del cambio di valuta, la questione risulta assorbita per la ininfluenza concreta di tale documentazione alle luce delle ragioni di accoglimento del terzo motivo di ricorso;

8. il terzo motivo di ricorso è fondato ed il relativo accoglimento assorbe l'esame degli ulteriori motivi;

8.1. come è noto, con la introduzione dell'istituto della impresa familiare, significativamente inserito nell'ambito della cd. Riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 /1975 , il Legislatore ha inteso dare attuazione ad interessi di rilievo costituzionale in relazione al principio di solidarietà nell'ambito familiare, alla valorizzazione del lavoro femminile, al superamento della presunzione di gratuità delle prestazioni rese dal familiare, approntando una disciplina suppletiva di carattere residuale in quanto diretta ad apprestare una tutela «minima ed inderogabile» ai rapporti lavorativi che si svolgono negli aggregati familiari;

8.2. secondo i condivisibili approdi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte l'impresa disciplinata dall'art. 230 *bis* cod. civ. costituisce un tipico istituto familiare, che non incide sulla titolarità dell'impresa e sull'esercizio dei relativi poteri; in conseguenza hanno un rilievo meramente interno, sia i diritti amministrativi (di partecipazione alla vita dell'impresa) sia i diritti patrimoniali, ricondotti alla struttura del credito, dei familiari partecipanti che prestino la propria attività nell'ambito della impresa medesima;

8.3. in relazione a tale secondo profilo, l'unico rilevante nella presente fattispecie, si premette che l'art. 230 *bis* cod. civ. riconosce il diritto alla partecipazione del familiare "in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato"; in tal modo viene valorizzato il contributo - diretto o indiretto - alla realizzazione di utili ed incrementi dell'impresa ed in questa ottica nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato che la partecipazione agli utili è in funzione dell'apporto del partecipante alla produttività dell'impresa (v. Cass. n. 27108/2017, n. 5224/2016, n. 5448/2011, n. 11332/1999, n. 89/1995, n. 9025/1991), con la significativa precisazione da parte di Cass. n. 27108/2017 che il criterio di

determinazione della quota di partecipazione è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l'effetto e non la misura dell'attività svolta. <<In sostanza, cessata l'impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che vi ha collaborato deve avere per dividendo gli utili, i beni acquistati con essi e gli incrementi e per divisore (unico) la quantità e qualità del lavoro prestato; la *ratio* della previsione dell'articolo 230 *bis* cod. civ. risiede evidentemente nel fatto che utili ed incrementi non sono che due diverse modalità di impiego dello stesso risultato economico prodotto attraverso la collaborazione familiare: l'utile rappresenta l'incremento risultante dallo svolgimento dell'attività di impresa nel corso di un esercizio finanziario; gli incrementi patrimoniali derivano del reinvestimento nella azienda degli utili conseguiti e non distribuiti>> (Cass. n. 27108/2017 cit.);

8.4. alla luce di quanto ora osservato l'aumento di valore degli immobili utilizzati nell'esercizio della impresa familiare verificatosi per effetto della introduzione della moneta unica non appare concettualmente riconducibile alla nozione di "incremento" quale definita dalla richiamata giurisprudenza posto che tale aumento non è frutto del reinvestimento in azienda di utili conseguiti e non distribuiti;

8.5. sotto altro profilo deve considerarsi che l'aumento di valore degli immobili per effetto della introduzione della moneta unica in tanto può assumere rilievo ai fini della concreta determinazione delle spettanze del familiare in quanto si sia tradotto in un generale fattore di accrescimento del valore dell'impresa unitariamente considerata ed in definitiva in una maggiore redditività della stessa;

8.6. le considerazioni che precedono rendono non conforme a diritto la soluzione della Corte di merito che nella determinazione del *quantum* dovuto all'originario ricorrente ha ritenuto doversi espungere il valore corrispondente alla rivalutazione degli immobili; il Legislatore del 1975, nel disciplinare l'istituto di cui all'art. 230 *bis* cod. civ. ha fatto riferimento (esclusivo) all'impresa e quindi ad un'organizzazione che si qualifica secondo la definizione normativa dell'art. 2082 cod. civ.. Essa costituisce, per definizione, un'entità dinamica implicando la gestione strumentale di un complesso di fattori tra i quali anche i beni (mobili o immobili e le entità immateriali) per il compimento di un'attività destinata a produrre utili da distribuire tra le parti (Cass. n. 273/1973);

8.7. sul carattere dinamico della impresa si è ripetutamente soffermata la giurisprudenza della S.C. in particolare nel confronto con il diverso istituto della comunione dei beni- che è stato declinato anche nell'ambito del diritto di famiglia (es. in tema di comunione dei coniugi, art. 177 cod. civ.)- evidenziando che mentre quest'ultima si caratterizza per la prevalenza dell'elemento statico del godimento dei beni secondo la destinazione loro propria, l'impresa si caratterizza per l'elemento dinamico della strumentalità dei beni per il compimento di un'attività, i cui utili saranno poi ripartiti tra le parti (Cass. n. 12087/1992, n. 4558/1979);

8.8. il fatto che l'impresa si connota per sue caratteristiche strutturali e funzionali come entità di natura dinamica rende connaturale alla stessa la possibilità che nel tempo i vari fattori della produzione, così come il complesso organizzato degli stessi unitariamente considerato, possano subire delle variazioni di valore, in funzione dell'andamento del mercato, con riflessi diretti e indiretti sulla redditività dell'impresa medesima (e quindi sulla sua capacità

di produrre utili) e, più in generale, sulla sua complessiva <<consistenza>>;

8.9. da tanto deriva che in assenza di diversa indicazione da parte del Legislatore la determinazione della partecipazione agli utili ed agli incrementi del familiare deve essere effettuata in relazione al valore complessivo dell'impresa, per cui se l'incremento di valore di un fattore della produzione si è tradotto in un aumento di redditività della impresa medesima non è dato scorporare dalla stessa la componente riferibile a fattori che si assumono del tutto estranei all'attività prestata dal partecipante lavoro; analogamente, il verificarsi nel corso della vita dell'impresa di fattori di decremento dei beni con riflessi sulla produttività della stessa, non può che riverberarsi sulla concreta liquidazione della quota del partecipante;

8.10. la soluzione qui accolta oltre ad essere rispettosa del dato testuale dell'art. 230 *bis* cod. proc. civ., che nel riconoscere al partecipante all'impresa familiare il diritto agli utili ed agli incrementi ed all'avviamento (oltre che al mantenimento), non pone limitazioni connesse alla possibile rivalutazione di uno o più fattori della produzione per cause estranee all'apporto del familiare, è coerente con l'affermazione di questa Corte secondo la quale il criterio di determinazione della quota di partecipazione del familiare è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l'effetto e non la misura dell'attività svolta; essa, appare, inoltre, come quella più rispettosa della complessiva finalità di tutela del partecipante alla impresa familiare che nel disegno del Legislatore del 1975, si configurava quale strumento di realizzazione di interessi di rilievo costituzionale, secondo quanto già osservato al paragrafo 8.1.;

9. alla luce di quanto sopra osservato, in accoglimento del motivo in esame, si impone la cassazione *in parte qua* della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di secondo grado per la rivalutazione della intera vicenda in conformità del principio indicato;

10. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 17 settembre 2020